

Protocollo “Mi riscatto per il futuro” finalizzato alla promozione di un programma per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso gli Uffici giudiziari della Regione Marche

PROTOCOLLO di INTESA
TRA

IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DELL'EMILIA ROMAGNA E MARCHE

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI ANCONA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DELLE MARCHE

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA - REGIONE MARCHE

Premesso che

- Nello spirito dell'art. 27 della Costituzione, il trattamento rieducativo delle persone detenute deve tendere al loro reinserimento sociale;
- Il lavoro all'interno e all'esterno degli Istituti Penitenziari, anche accompagnato da opportune iniziative di formazione e tutoring, rappresenta strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento sociale dei soggetti detenuti in espiazione di pena definitiva;
- VISTA la legge 26 luglio 1975 n. 354, recante “Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
- VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il DPR n. 230/2000, Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle Misure privative e limitative che prevede:
 - all'art. 1 “il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”;
 - all'art.27 che la persona giunga ad una “riflessione sulle condotte giuridiche, poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze di reato incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”;
 - all'art. 68, comma 6, che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale (ora UEPE), curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa.

Premesso inoltre che

- Nel quadro degli scopi previsti dalle leggi in materia di Ordinamento Penitenziario, il Ministro della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), promuove l'attività lavorativa in favore delle persone ristrette negli Istituti Penitenziari anche in collaborazione con strutture pubbliche e private, al fine di dare concreta attuazione al mandato di cui all'art. 27 della Costituzione;
- Il lavoro rappresenta uno degli elementi del trattamento penitenziario finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti ed al conseguente abbattimento del rischio di recidiva in conformità alle finalità degli artt. 15 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

- Lo svolgimento di attività gratuite a favore della collettività e dell'ambiente e quindi anche presso Uffici pubblici rappresenta una delle possibili modalità in cui si estrinseca la finalità riparativa della pena;
- Il lavoro di pubblica utilità costituisce uno degli strumenti previsti dal Legislatore per il perseguimento dei suddetti obiettivi. In base infatti al disposto di cui all'art. 20 ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, i detenuti "possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità" e " la partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230".

Considerato che

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna e delle Marche e gli Uffici giudiziari delle Marche, in questa sede rappresentati dalla Corte di Appello di Ancona, dalla Procura Generale della Repubblica di Ancona e dal Tribunale di Sorveglianza delle Marche, nonché il Garante regionale dei diritti della persona - Regione Marche, convengono nella necessità di attivare percorsi di lavoro volontario per la popolazione detenuta ai sensi dell'art. 20 ter dell'Ordinamento Penitenziario, al fine di rinforzare nelle persone detenute la necessità di offrire gesti concreti di restituzione sociale alla collettività e di rinforzare negli stessi il valore e il senso della legalità.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

**IL P.R.A.P. DELL'EMILIA ROMAGNA E MARCHE
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI ANCONA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DELLE MARCHE
IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA - REGIONE MARCHE**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto

Il presente accordo di collaborazione ha l'obiettivo di favorire progetti di lavoro di pubblica utilità per le persone detenute con il loro inserimento in attività di front office, piccola manutenzione, sistemazione archivi e facchinaggio presso gli Uffici giudiziari della Regione Marche, nonché di cura delle aree verdi delle pertinenze di tali Uffici ove esistenti.

Art.2

Finalità

Il presente Protocollo ha il fine di:

1. Incrementare le opportunità di lavoro e di formazione lavorativa tra detenuti e internati, anche in forma di volontariato, per la tutela dell'ambiente ed il recupero del decoro di spazi pubblici ed aree verdi pertinenti agli Uffici pubblici;

2. Favorire e stimolare l'avvio di progetti di sensibilizzazione alla legalità e di informazione della collettività sulle problematiche che coinvolgono la popolazione carceraria e sulle attività di prevenzione al disagio sociale ed ai fenomeni devianti.

Art.3
Attività

- 1 I detenuti che verranno individuati dalle singole Direzioni degli Istituti Penitenziari e per i quali saranno formulati programmi di trattamento ex art. 21 dell'Ordinamento Penitenziario, potranno svolgere attività presso la sede della Corte di appello di Ancona e della Procura Generale della Repubblica di Ancona, nonché in altre sedi di Uffici Giudiziari del distretto di Corte di Appello delle Marche, qualora interessati.
- 2 I detenuti verranno impiegati presso tali Uffici giudiziari e svolgeranno attività di piccola manutenzione dei locali di pertinenza degli Uffici, sistemazione archivi, attività di front office e di facchinaggio, nonché manutenzione e cura delle aree verdi annesse agli Uffici giudiziari interessati, ove esistenti.
- 3 Gli inserimenti e le modalità degli stessi (orari, giorni di svolgimento dell'attività, mansioni espletate ecc), al fine anche della declinazione in dettaglio dei relativi programmi di trattamento, verranno definiti mediante singole Convenzioni tra gli Istituti Penitenziari e gli Uffici giudiziari di riferimento.

Art. 4
Impegni delle parti

1. Sarà cura del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria formulare un Progetto Cassa Ammende al fine di reperire i fondi necessari per erogare i rimborsi spese per le persone detenute coinvolte in lavoro di pubblica utilità.
2. Sarà cura del P.R.A.P. attraverso le Direzioni degli Istituti Penitenziari delle Marche individuare fino ad un numero massimo complessivo di n. 20 persone detenute nell'arco del periodo di svolgimento del progetto, che potranno accedere per una durata fino a mesi sei all'attività di lavoro di pubblica utilità presso gli Uffici Giudiziari convenzionati.
3. Sarà cura degli Uffici giudiziari convenzionati richiedere all'Inail - in base a quanto previsto dalla circolare Inail n. 5 del 12 gennaio 2018 nonché n. 14 del 2 marzo 2018 - l'attivazione della copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti detenuti, ammessi a lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1 comma 312 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 così come integrato dall'art. 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di assicurare la regolare copertura assicurativa dei soggetti interessati, senza alcun tipo di onere per gli Uffici giudiziari o per il Ministero della Giustizia.
4. Sarà cura del Garante regionale dei diritti della persona - Regione Marche attivare gli Uffici della Regione opportuni per i possibili ulteriori sviluppi del progetto relativamente alla digitalizzazione degli archivi giudiziari

Art.5
Durata

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha la durata di mesi 18. Lo stesso è tacitamente rinnovabile, salvo formale recesso di una delle due parti da comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza stabilita.

Art.6
Controversie

Le parti si impegnano a dirimere ogni eventuale conflitto interpretativo o applicativo del presente protocollo in ossequio ai principi di lealtà e collaborazione istituzionale.

Art. 7
Modifiche ed integrazioni

Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato mediante successivi accordi sottoscritti dalle parti.

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna e Marche

Il Presidente della Corte di Appello di Ancona

Il Procuratore Generale della Repubblica di Ancona

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza delle Marche

Il Garante regionale dei diritti della persona - Regione Marche
